



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

## STATUTO

### Art. 1 – DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

**1.1** È costituita l'associazione denominata "ARGIS Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale ETS", di seguito in breve Associazione.

L'Associazione è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

**1.2** La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

**1.3** L'Associazione ha sede legale in Milano, via Montenapoleone 10, e la sua durata è illimitata.

**1.4** L'Associazione potrà avere altrove la sede operativa e costituire delegazioni e uffici.

### Art. 2 – SCOPO

**2.1** L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**2.2** L'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere e sviluppare la cultura dell'impresa sociale, proponendosi come comunità dove l'incontro e lo scambio di opinioni e di esperienze ne sostengono le azioni concrete;



## Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

- valorizzare il principio della sussidiarietà, riconoscendo il ruolo, la sensibilità e l'opera virtuosa dell'impresa sociale in tutti gli ambiti dove essa è presente e dove lo Stato sia sussidiario all'impresa stessa;
- favorire la formazione di una classe dirigente per il sistema dell'impresa sociale;
- sviluppare l'associazionismo e il volontariato.

### Art. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

**3.1** L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

**3.2** In particolare l'Associazione si propone, nell'ambito delle attività d'interesse generale summenzionate, di perseguire gli scopi attraverso:

- la definizione delle regole e delle linee guida rispetto all'agire socialmente responsabile e solidale;
- la reciproca conoscenza di esperienze di apprendimento;
- il continuo aggiornamento circa le best practices professionali e societarie;
- l'informazione aggiornata sulle fonti e sui contatti nei diversi ambiti di attività;
- l'organizzazione di incontri, corsi di aggiornamento, eventi, anche in collaborazione con altri organismi o Enti orientati in tali settori, o in altri settori complementari per la promozione e lo sviluppo di attività socialmente utili;
- lo svolgimento di qualsiasi attività culturale, di studi, ricerche aderenti agli scopi dell'Associazione;
- lo sviluppo di progetti di comunicazione;
- la promozione dello scambio culturale e scientifico con tutte le componenti sociali;
- l'erogazione di borse di studio e premi per ricerche nell'ambito di studi rivolti al Terzo settore e all'economia civile e sociale e conferiti a studenti o giovani studiosi meritevoli, di ambo i sessi, che siano o studenti iscritti a corsi di dottorato negli atenei milanesi o laureati o addottorati nei medesimi;
- l'erogazione di contributi per il sostegno a percorsi formativi rivolti a coloro che realizzano studi e tesi rivolte al Terzo settore e all'economia civile e sociale;
- svolgere attività pro bono.

**3.3** L'Associazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e



## Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

privati, nazionali od internazionali, che perseguano finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.

### Art. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE

**4.1** L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

### Art. 5 – RACCOLTA FONDI

**5.1** L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### Art. 6 – ASSOCIATI

**6.1** Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci è illimitato.

**6.2** Gli Associati si dividono in:

- Associati Promotori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Associati Ordinari: le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono le finalità dell'Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e



**Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale**

alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro ovvero con collaborazioni o attività, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Essi vengono classificati in Ordinari Semplici e Ordinari Sostenitori, in base al diverso ammontare delle quote annuali che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;

- Associati Benemeriti: le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire mediante un contributo in denaro beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.

**6-3** L'ammissione dei nuovi Associati ha effetto dalla delibera del Consiglio Direttivo, salvo parere contrario che deve essere comunicato per iscritto con le specifiche motivazioni all'interessato entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della notizia del versamento da parte degli uffici dell'Associazione. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri, qualora istituito, in occasione della prima convocazione utile.

**6-4** L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto immediato.

**6.5** Il Consiglio Direttivo decide all'unanimità l'esclusione degli Associati, anche Fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione.

**6.6** L'esclusione ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

**6.7** Nel caso in cui l'escluso non condivida gli effetti e/o le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente statuto.

**6.8** Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale, non è restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualifica di associato, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

**6.9** Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.

**6.10** Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

**6.11** Ciascun Associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;



**Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale**

- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

**6.12** Ciascun Associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

**Art. 7 – AMICI DELL'ASSOCIAZIONE**

**7.1** Gli Amici dell'Associazione sono le persone fisiche o giuridiche e gli enti o le istituzioni che condividono le finalità dell'Associazione, e vogliono ad essa contribuire mediante contributi in denaro, beni materiali o immateriali, servizi, attività professionale ed altre utilità impiegabili dall'Associazione.

**Art. 8 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

**8.1** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

**8.2** Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

**8.3** Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite, fermo restando l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

**9.1** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 15 dicembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva



**Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale**

approvazione.

È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione.

### **Art. 10 – ORGANI**

**10.1** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

**10.2** Può inoltre essere istituito il Collegio dei Probiviri. Fino alla sua istituzione le funzioni del Collegio dei Probiviri sono assolte dall'Assemblea.

**10.3** Nessuna carica sociale dà diritto ad alcuna remunerazione, tranne quanto previsto all'art. 14 per il Segretario Generale.

### **Art. 11 – ASSEMBLEA**

**11.1** L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo e che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

**11.2** L'Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria.

**11.3** L'Assemblea ordinaria delibera su:



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

- le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- il rendiconto patrimoniale, finanziario ed economico dell'esercizio chiuso e riscontrato;
- l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e, tra di essi, del Presidente e fino a due Vicepresidenti;
- l'elezione e la revoca, quando previsto dalla legge, dei componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberazioni in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberazioni, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli Associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

**11.4** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

## **Art. 12 – CONVOCAZIONE E QUORUM**

**12.1** L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'Assemblea viene convocata, anche in luogo diverso dalla sede associativa, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

**12.2** L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, altresì su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

**12.3** La convocazione dell'Assemblea avviene almeno dieci (10) giorni prima della riunione senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che permettano di accertare la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

**12.4** Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre (3).

**12.5** L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

**12.6** È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

**12.7** I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei rendiconti e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

**12.8** L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

interventuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

**12.9** L'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

**12.10** L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un Segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

### Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

**13.1** Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**13.2** Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici) consiglieri.

**13.3** Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**13.4** I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e comunque sino a che non siano



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione con il primo dei non eletti, o, in mancanza o rifiuto dei non eletti, il Consiglio Direttivo rimette la nomina alla prima successiva Assemblea.

**13.5** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre (3) giorni prima della data fissata. Il Consiglio potrà anche essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

**13.6** Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

**13.7** Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**13.8** Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-scientifico.

**13.9** È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul



## Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

relativo libro.

### **Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**14.1** Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

In particolare, ha il compito di:

- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- delegare proprie attribuzioni ad un eventuale Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti;
- eleggere, nell'ambito dei componenti del Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione;
- eleggere il Segretario Generale e, ove lo ritenga opportuno, uno o due Vice-presidenti, il o i Presidenti Onorari dell'Associazione;
- predisporre eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il rendiconto patrimoniale, finanziario ed economico dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

- adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

#### **Art. 15 – PRESIDENTE**

**15.1** Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

**15.2** Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

**15.3** Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Coadiuvato dal Segretario Generale, ove nominato, egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatogli del Consiglio.



## Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

**15.4** In caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, informandone però il Consiglio stesso nella seduta successiva, il quale dovrà confermare o annullare le decisioni assunte dal Presidente.

**15.5** In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero in caso della nomina di due Vicepresidenti dal più anziano di età. In assenza di Vicepresidenti è sostituito dal Consigliere presente più anziano di età. Il Presidente può delegare alcuni dei propri poteri a Vicepresidenti o a Consiglieri, nonché nominare procuratori speciali anche esterni al Consiglio.

### Art. 16 – SEGRETARIO GENERALE

**16.1** Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo, anche al proprio esterno, tra persone esperte in materia amministrativa e contabile e resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

**16.2** Il Consiglio Direttivo determina altresì il compenso del Segretario Generale.

**16.3** Il Segretario Generale ricopre la carica di Segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo, è il responsabile organizzativo/gestionale/amministrativo dell'Associazione, svolge le mansioni delegategli dagli organi direttivi dell'Associazione, collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni, controlla gli atti e li fa eseguire secondo le linee impartite dagli organi direttivi medesimi.

### Art. 17 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

**17.1** Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed è composto da cinque (5) a undici (11) componenti, oltre al Presidente dell'Associazione



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

che ne è componente di diritto, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche anche in rappresentanza di soggetti giuridici, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e spezzata professionalità nelle materie d'interesse dell'Associazione.

**17.2** Il Comitato tecnico-scientifico svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, una funzione di natura tecnico-consultiva e propositiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

**17.3** I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

**17.4** Il Comitato tecnico-scientifico nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione delle riunioni con tempi e mezzi idonei di ricezione dell'avviso. Il Comitato tecnico-scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO**

**18.1** L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

**18.2** I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**18.3** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**18.4** L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

**18.5** I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**18.6** Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea



Associazione di **Ricerca** per la **Governance** dell'**Impresa Sociale**

deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**19.1** L'Associazione può avvalersi di un organismo denominato "Collegio dei Probiviri" composto da tre (3) a cinque (5) effettivi nominati tra gli associati e due (2) supplenti e ha durata in carica pari al Consiglio Direttivo.

**19.2** Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato.

**19.3** Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di coadiuvare in modo neutrale ed indipendente l'Associazione, anche al fine di fare rispettare agli Associati eventuali codici di comportamento dell'Associazione e di monitorarne il rispetto.

**19.4** Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di regolare ed indirizzare il tentativo di conciliazione in caso di eventuali controversie o contestazioni che dovessero insorgere tra gli Associati e l'Associazione rappresentata dal suo Consiglio Direttivo. In tale ambito il Collegio dei Probiviri potrà esercitare le sue funzioni conciliative o decisorie solo su iniziativa di parte (Associato, da un lato, o Associazione dall'altro lato).

**19.5** Il Collegio dei Probiviri ha altresì la funzione consultiva, riferendo direttamente al Consiglio Direttivo proposte e suggerimenti affinché il Consiglio Direttivo adotti eventuali opportuni provvedimenti. In tale ambito il Collegio dei Probiviri ha funzioni ex officio e quindi potrà procedere, anche senza iniziativa di parte alcuna, secondo programmi di lavoro che riterrà opportuni.



## Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

**19.6** In caso di esigenze di supporto da Associati per ricerche ed approfondimenti sui temi di propria pertinenza, il Collegio dei Probiviri informerà preventivamente il Consiglio Direttivo per ogni utile coordinamento con il Comitato tecnico-scientifico.

**19.7** Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno due volte all'anno, indipendentemente dalla circostanza che siano emerse situazioni problematiche in relazione a singoli Associati.

**19.8** In tali riunioni il Collegio dei Probiviri esprime proposte e suggerimenti, anche nel merito del codice di comportamento, per ottenere la migliore osservanza delle regole ivi stabilite.

**19.9** Il Collegio dei Probiviri deve inoltre riunirsi senza indugio al verificarsi di eventuali situazioni problematiche che possano rappresentare premesse a possibili provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo circa singoli Associati.

### Art. 20 – LIBRI SOCIALI

**20.1** L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

**20.2** I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

**20.3** I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

**20.4** Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

#### **Art. 21 – SCIoglimento**

**21.1** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 22 – RINVIO**

**22.1** Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.